

IUS CANONICUM

- ◆ Marco Falvo
- ◆ Dottore in Giurisprudenza

- ◆ «Dovunque c'è una persona, là la Chiesa è chiamata a raggiungerla per portare la gioia del Vangelo e portare la misericordia e il perdono di Dio».
- ◆ Così si è espresso Papa Francesco in occasione dell'apertura della Porta Santa per il Giubileo straordinario della Misericordia, proprio nel giorno in cui sono entrate in vigore le Lettere apostoliche in forma di Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*, del 15 agosto 2015, entrambe sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio.

- ◆ Paolo VI: «Se la Chiesa è un disegno divino – Ecclesia de Trinitate – le sue istituzioni, pur perfettibili, devono essere stabilite al fine di comunicare la grazia divina e favorire, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, scopo essenziale della Chiesa ... Il bene comune della Chiesa raggiunge perciò un mistero divino, quello della vita della grazia, che tutti i cristiani, chiamati ad essere figli di Dio, vivono nella partecipazione alla vita trinitaria: Ecclesia in Trinitate. In questo senso il Concilio Vaticano II ha parlato della Chiesa anche come «comunione» (Cfr. Lumen Gentium, 4, 9, 13, etc.), ponendo così in luce il fondamento spirituale del Diritto nella Chiesa e la sua ordinazione alla salvezza dell'uomo: sicché il Diritto diventa Diritto di carità in questa struttura di comunione e di grazia per tutto intero il Corpo ecclesiale».5

- ◆ I criteri fondamentali dell'opera di riforma, presentati nel proemio del Motu proprio:
- ◆ 1. La centralità del Vescovo nel servizio della giustizia.
 - ◆ – Il Vescovo stesso è giudice. Il Vescovo nella sua Chiesa, come padre e giudice, è icona di Cristo-Sacramento. Pertanto egli sia personalmente giudice,⁷ dando un segno della potestà sacramentale.
 - ◆ – Il giudice unico è costituito dal Vescovo. Il processo giudiziale richiede, se possibile, il giudice collegiale; ma è potestà del Vescovo nominare un giudice unico
- ◆ 2. La sinodalità nel servizio pastorale della giustizia Il Vescovo esercita il suo ministero in comunione sacramentale e di intenti con gli altri membri del collegio episcopale.

- ◆ – Lo *ius Metropolitae*, mai venuto meno, riprende vigore, e da questo discende quale corollario l'appello alla Sede del Metropolita, capo della provincia ecclesiastica, in quanto segno distintivo della sinodalità nella Chiesa,
- ◆ – Secondo la nuova legge le Conferenze episcopali organizzeranno un *Vademecum* per garantire organizzazione e uniformità nelle procedure, con particolare riguardo allo svolgimento dell'indagine pastorale, di cui infra.
- ◆ 11 – Il servizio alla Sede Apostolica della Rota Romana si sostanzia in maniera duplice:
- ◆ – nel ricevere l'appello dei fedeli nei casi previsti dalla norma, sia nel processo ordinario che in quello brevior;

– nel promuovere, come avviene in questi ultimi anni, corsi di formazione permanente e continua delle persone, chierici e laici, che possano prestare la loro opera nelle Curie diocesane e nei tribunali per le procedure matrimoniali (di grazia per il rato e di nullità)

3. Procedure più semplici e agili L'esigenza di semplificare e snellire le procedure ha condotto a: – Semplificare il processo ordinario. In questo ambito, l'innovazione più significativa è l'abolizione della doppia decisione conforme obbligatoria

- ◆ – Istituire un nuovo processo, brevioro, da applicarsi nei casi più manifesti di nullità, con l'intervento personale del Vescovo al momento della decisione.
- ◆ – Sia il processo ordinario che quello brevioro sono comunque processi di natura prettamente giudiziale
- ◆ 4. La gratuità delle procedure Nel rispetto del diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare, le Conferenze Episcopali sono nell'obbligo di aiutare, anche economicamente, dove questo è possibile, i singoli Vescovi a ripristinare la vicinanza tra la potestà giudiziale e i fedeli, sia nel processo ordinario che nel brevioro.

- ◆ Relatio finalis del Sinodo dei Vescovi appena concluso, al numero 82 afferma: «Per tanti fedeli che hanno vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell'invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere. I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche «rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (MI, preambolo, III).

- ◆ Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MI, Art. 2-3)» (Sinodo, Relatio finalis, n. 82).

- ◆ «La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte dell’accompagnamento», perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cf. Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana».1

- ◆ Chi svolge l'indagine pastorale?
Nell'ambito della pastorale matrimoniale il Vescovo affiderà a persone idonee, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche, (in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze; altri chierici, consacrati o laici) l'indagine pregiudiziale.

- ◆ In sintesi
- ◆ • Nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana devono essere individuate persone idonee che possano:
 - ◆ • aiutare a superare le crisi coniugali
 - raccogliere gli elementi utili per causa di nullità
- ◆ • confezionare il Libello da presentare al Tribunale

- ◆ 2. Il Tribunale diocesano a) Il dovere / diritto del Vescovo di erigere il proprio Tribunale diocesano Dopo l'istituzione dell'ufficio pastorale sopra menzionato, sia il Vescovo che il Metropolita devono²¹ procedere all'erezione del tribunale diocesano, se ancora non sia stato costituito: si procede con atto amministrativo (cfr. specimen annesso, p. 59).

- ◆ • Il Vescovo è chiamato da subito a predisporre il proprio Tribunale, sia per il processo ordinario sia per il processo brevior
- ◆ • Per quello ordinario, se incontra difficoltà a breve termine, potrà eventualmente accedere ad un Tribunale diocesano o interdiocesano vicinior
- ◆ • In ogni caso, è evidente come il buon esito della riforma passi necessariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone, come ribadito più volte da Papa Francesco

- ◆ È stato valorizzato il peso probatorio delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni qualificati
- ◆ • È stato semplificato il passaggio al procedimento amministrativo super rato

- ◆ La prima sentenza affermativa, se non appellata nei termini, diviene esecutiva
- ◆ • È possibile rigettare l'appello quando appaia meramente dilatorio, con decreto del Collegio
- ◆ • Il nuovo esame della causa si può richiedere al tribunale di terza istanza

- ◆ • In presenza di situazioni di fatto indicative della nullità evidente del matrimonio, comprovate da testimonianze o documenti, la competenza a giudicare spetta al Vescovo diocesano, nella via brevior
- ◆ • La domanda va presentata al Vescovo e/o al Vicario giudiziale diocesano
- ◆ • Il libello, presentato al Vicario giudiziale diocesano, deve esporre i fatti, indicare le prove ed esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda

- ◆ Nel processo brevioro la domanda si presenta al Vescovo diocesano e / o al Vicario giudiziale diocesano
- ◆ • Il libello si presenta al Vicario giudiziale diocesano
- ◆ • La procedura è agile e di regola prevede una sola udienza per la raccolta delle prove

- ◆ Il Vescovo, se raggiunge la certezza morale, emette la sentenza affermativa, dopo essersi consultato con l'istruttore e l'assessore; nel caso contrario, rimette la causa al processo ordinario
- ◆ • La decisione è di esclusiva competenza del Vescovo

- ◆ È ammesso l'appello al Metropolita o al Decano della Rota Romana
- ◆ • L'appello è rigettato qualora appaia meramente dilatorio
- ◆ Il processo documentale è previsto per alcuni casi in cui si può provare con un documento incontrovertibile la nullità del matrimonio • Si omettono le formalità del rito ordinario • In caso di appello, se il giudice di seconda istanza non conferma la sentenza, rimanda la causa all'esame ordinario davanti al tribunale di primo grado

© Copyright – www.assodolab.it - Il presente lavoro multimediale in 21 pagine realizzate con Power Point è stato trasformato in .pdf e pubblicato in data 22 Febbraio 2017 nella sezione “CONTRIBUTI MULTIMEDIALI ON-LINE” alla Pagina n. 06, al numero 118.